

Segretario

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA		
004944	28	ANGELO
CAT. 1	CL	FASC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

SEZIONE STACCATA

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

Ricorso n. 102/1999

Sentenza n. 347/2001

A norma dell'art. 55 della legge 27 aprile 1982 n.186 si
comunica che la sentenza sul ricorso proposto da:

TAVERNESE TERESA E CARMELA
Rappresentato e difeso da:
PELLICANO A.MARIA

Contro

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO AD ACTA PRESSO IL COMUNE

e' stata depositata il 16/05/2001 con il n. 347/2001
il ricorso e' stato deciso: ACCOLTO

Reggio Calabria addi'19/05/2001

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

342
N. /2001

Reg. Sent.

N. 102/99 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - GIUSEPPE CARUSO | Presidente |
| - CATERINA CRISCENTI | Giudice relatore |
| - PIERLUIGI RUSSO | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 102/99 R.G. proposto da TAVERNESE Teresa e Carmela rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria PELLICANO, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Acri, 11 (studio Cristarella)

CONTRO

Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco pro tempore, Commissario *ad acta* per la variante generale al Piano regolatore del Comune di Gioiosa Jonica, Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 506 del 22 settembre 1998 (pubblicato il successivo 16.10 in BUR n. 94) di approvazione della variante generale del Piano Regolatore del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, nella parte in cui prevede il

REGGIO CALABRIA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA



passaggio di una strada urbana su immobile di loro proprietà, riproponendo immotivamente altro vincolo ormai da tempo scaduto;

- di ogni altro atto connesso o consequenziale, ed in particolare il parere favorevole della Commissione Urbanistica Regionale reso l'11.5.1998; la delibera della G.R. n. 2956 del 23.7.1998 di approvazione della predetta variante; la delibera n. 55 del 23.9.1996 del Commissario *ad acta* di adozione della variante.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 febbraio 2001 il relatore Caterina CRISCENTI ed udito l'avv. A. PELLICANO;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 23 dicembre 1998 e 4 gennaio 1999 le ricorrenti, proprietarie *pro indiviso* di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in catasto alla partita 4463, fg. 17, p.lla 224, premesso che parte di esso era soggetto già a vincolo espropriativo dal previgente P.R.G. approvato nel 1967, essendo previsto il passaggio di una strada urbana con inizio all'altezza del limite sinistro della proprietà delle ricorrenti e con percorso tale da ricadere a cavallo delle particelle private ivi esistenti, evidenziano che con la variante la loro proprietà era stata inserita in zona B2, ma veniva di nuovo interessata da passaggio di identica strada, avente però percorso diverso, in quanto, anziché interessare marginalmente la p.lla 224, come era previsto prima,



ne determinava invece una sua divisione quasi a metà, in tal modo precludendosi ai due rimanenti spezzoni qualsiasi capacità edificatoria.

Chiedono, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:

- A) **Violazione art. 3 l. n. 241/90 – Eccesso di potere per manifesta ingiustizia**, in quanto, stante il precedente vincolo preordinato all'esproprio, in funzione della realizzazione della medesima opera, ormai scaduto, il Comune avrebbe dovuto operare una valutazione specifica ed ulteriore, rispetto a quella generale risultante dai criteri di ordine tecnico-urbanistico tenuti presenti nell'intervento di pianificazione, circa l'attuale sussistenza di preminenti ragioni di pubblico interesse che giustificassero la riproposizione del vincolo;
- B) **Violazione degli artt. 2, 3 e 8 della l.n. 241/90 –Eccesso di potere nei profili del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nell'illogicità e contraddittorietà della programmazione**: l'amministrazione, nel riproporre il vincolo, ha peraltro leso maggiormente il diritto delle ricorrenti, perché, modificando immotivamente il tracciato della strada, ha spezzato in due la proprietà, determinando una irreparabile perdita della sua vocazione edificatoria, pur prevista e auspicata dagli stessi progettisti.

Non si costituivano le amministrazioni interessate, benchè correttamente intimate, ed all'udienza pubblica del 21 febbraio 2001 la



causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Risulta non contestato che già nel precedente strumento urbanistico del 1967 la p.lla 224, di proprietà delle ricorrenti, era interessata dalla realizzazione di una strada pubblica, che però l'amministrazione comunale non aveva realizzato e che la medesima area è stata, in sede di variante generale al p.r.g., inclusa in zona B2, sia pure con la riproposizione del vincolo ormai scaduto.

Nonostante la reiterazione del vincolo non si rinviene, tuttavia, negli allegati alla variante, una motivazione specifica che dia conto, a distanza di molti anni dall'approvazione del precedente strumento di pianificazione, del preminente interesse pubblico alla realizzazione di detta strada.

E' noto che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il Comune ha il potere di reiterare vincoli espropriativi, purché la relativa determinazione sia sorretta da una specifica motivazione, che non può esaurirsi nella mera rappresentazione grafica, richiedendo, invece, una puntuale valutazione sulla persistenza della specifica esigenza pubblica dell'area, comparata con l'interesse del privato già gravato da un vincolo rimasto inattuato (Cfr., per tutte, Cons. St., V, 21 maggio 1999 n. 593; Cons. St., IV, 13 novembre 1998 n. 1520).

E ciò in quanto la mancata realizzazione dell'opera pubblica prevista su un determinato terreno di per sé depone, specie quando la previsione è risalente nel tempo, nel senso della superfluità dell'opera;



sicché quando l'area sia privata e la destinazione crei un vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione, la reiterazione nel successivo strumento urbanistico della medesima o di analoga previsione sullo stesso terreno esige una puntuale motivazione, che dia conto della serietà degli intenti, della effettiva necessità dell'opera e della relativa localizzazione (in termini C.G.A., 28 settembre 1998 n. 531).

Peraltro, come correttamente segnalato nel secondo motivo di ricorso, la eventuale riproposizione del vincolo non solo dovrà essere motivata con riferimento alla specifica necessità di prevedere ancora l'opera, nonostante l'ulteriore sacrificio imposto al privato, ma dovrà eventualmente essere attuata con modalità tali da imporre il minor danno possibile, atteso che le originarie previsioni della medesima opera erano di fatto meno pregiudizievoli per i proprietari.

Il decreto di approvazione della variante deve, dunque, essere annullato nella parte in cui prevede il passaggio di una strada urbana sulla p.lla 224, riproponendo altro vincolo ormai da tempo scaduto e le amministrazioni intimate condannate in solido al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 102/99 R.G., lo accoglie e per l'effetto annulla la variante generale del Piano Regolatore del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, nella parte in cui prevede il passaggio di una strada urbana sull'immobile di proprietà delle ricorrenti, in catasto al fg. 17, p.lla 224.

Condanna in solido il Comune di Marina di Gioiosa Jonica e la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessive £ 2.000.000.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001.

IL GIUDICE ESTENSORE

Clisch

Depositata il

16 MAG. 2001

Il Segretario

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA - REGGIO CALABRIA

Per copia conforme che si trasmette all'Amministrazione ai sensi della Legge 1034 del 1971

Reggio Calabria 21 MAG. 2001 Il Segretario

[Signature]



